



Anagrafe d'Aa/po  
Brescia, 17 settembre 2012  
Prot. n. 32116  
Posiz. XXII.3

**NOTA OPERATIVA N. 37/2012**

## **ISCRIZIONE DI SENTENZE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

*Nel registro delle imprese vengono iscritti atti previsti come fattispecie tipica dal codice civile o da leggi speciali.*

*Non fanno eccezione le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dai Giudici di ogni ordine e grado.*

*Un provvedimento giudiziario, conseguentemente, viene sicuramente iscritto nel registro delle imprese se l'iscrizione è prevista da una norma, fattispecie tipica. In questo caso l'atto viene iscritto in quanto tale e pertanto si prescinde dalla sua definitività e dall'eventuale notifica dello stesso agli interessati.*

*Nel caso in cui la sentenza sia allegata dall'interessato o richiesta dall'ufficio quale documento probante, l'iscrizione al registro delle imprese della notizia documentata dalla sentenza stessa viene disposta solo quando il provvedimento sia passato in giudicato. La definitività è attestata dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale.*

*Per quanto concerne invece i soggetti tenuti a iscrivere il provvedimento giudiziario o le notizie ad esso collegate ci si attiene ai seguenti criteri:*

- nel caso in cui il Giudice ordini alla Cancelleria di trasmettere l'atto per l'iscrizione all'ufficio del registro, l'iscrizione dello stesso avviene a cura dell'ufficio del registro delle imprese. Qualora la sentenza da iscrivere non sia passata in giudicato sarà cura del responsabile del procedimento sottoporla al responsabile dell'Ufficio Registro imprese diritto annuale per le opportune valutazioni;*
- qualora una sentenza genericamente "ordini" l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, tale ordine deve intendersi dato all'interessato che deve provvedere, a sua cura, con apposita istanza.*

*Depositi/iscrizioni di sentenze, o iscrizioni a seguito delle stesse, che non presentino i presupposti sopra evidenziati, verranno rifiutati con formale provvedimento senza contraddittorio poiché, non essendo atti tipici, non esiste possibilità di regolarizzazione.*

*f.to Il Conservatore  
del registro delle imprese  
dr Antonio d'Azzeo*

## NOZIONI GIURIDICHE

### A. Glossario

- **sentenza:** provvedimento giurisdizionale con il quale viene definita, in tutto o in parte, una causa tra due o più parti processuali.
- **sentenza passata in giudicato:** si dice tale quando è cosa giudicata, cioè quando "spirato" (trascorso) il tempo utile per poter essere impugnata, di norma un anno dalla data di emissione, senza che l'impugnazione (per esempio presentazione d'appello o ricorso in Cassazione) sia stata presentata. Da tale data la sentenza medesima acquisisce efficacia definitiva. Per scelta del Giudice, in casi particolari d'urgenza alcune sentenze possono essere emesse con "immediata" efficacia esecutiva; possono essere impugunate ugualmente ma la loro efficacia deve essere revocata dal Giudice superiore perché le cose tornino alla situazione precedente.

### B. Riferimenti giuridici:

- Codice Civile artt. 2188 "Registro delle imprese" e 2189 "Modalità di iscrizione";
- art. 11, comma 6, lett. c) e art. 14, comma 6, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581.